

## Nuovo Codice dei contratti: Regolamento funzione consultiva dell'ANAC

19/08/2016



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2016 è stato pubblicato il **Provvedimento dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) 20 luglio 2016** recante “Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso”.

Con il nuovo Regolamento che **sostituisce da oggi il Regolamento della stessa Autorità datato 14 gennaio 2015** che

è da oggi abrogato è stabilito che l'ANAC svolge **attività consultiva finalizzata a fornire orientamenti in ordine a particolari problematiche interpretative e applicative** poste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (recante “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e dai suoi decreti attuativi, nonché **indirizzi al mercato vigilato sulla corretta interpretazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici con riferimento a fattispecie concrete ai sensi dell'art. 213 del decreto legislativo n. 50/2016** e, comunque, al di fuori dei casi in cui è previsto il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 dello stesso decreto. L'attività consultiva è esercitata:

- a) quando la questione di diritto oggetto della richiesta ha carattere di novità;
- b) quando la soluzione alla problematica giuridica sollevata può trovare applicazione a casi analoghi;
- c) quando la disposizione normativa oggetto della richiesta presenta una particolare complessità;
- d) quando la richiesta sottoposta all'ANAC presenta una particolare rilevanza sotto il profilo dell'impatto socio-economico;
- e) quando i profili problematici individuati nella richiesta per l'esercizio dell'attività di vigilanza e/o in relazione agli obiettivi generali di trasparenza e prevenzione della corruzione perseguiti dall'ANAC, appaiono particolarmente significativi.

Nelle premesse al provvedimento è precisato che l'adozione di pareri non vincolanti in materia di contratti pubblici in ordine alla corretta interpretazione e applicazione della normativa di settore, con riferimento a casi concreti - fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del nuovo Codice dei contratti - costituisce uno strumento di supporto alle stazioni appaltanti, volto a garantire la promozione dell'efficienza e della qualità dell'attività delle stesse, anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche.

### Possono rivolgere richiesta di parere all'Autorità:

- a) le pubbliche amministrazioni, gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse nonché le stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera o) del nuovo Codice dei contratti;
- b) i soggetti privati o i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati destinatari di un eventuale provvedimento nell'ambito di un procedimento della pubblica amministrazione o di un ente di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse;
- c) gli operatori economici che partecipano a gare per l'affidamento di contratti pubblici.

La richiesta di parere deve essere trasmessa all'ANAC, preferibilmente, mediante utilizzo di posta elettronica unitamente alla documentazione ritenuta utile per inquadrare la questione giuridica sottoposta. A tal fine è possibile utilizzare il **modulo allegato al Regolamento** stesso.

Il provvedimento contiene, poi, alcuni articoli in merito alla “Inammissibilità della richiesta”, alla “Archiviazione della richiesta”, alla “Istruttoria e adozione del parere ordinario”, al “Parere in forma breve” ed alle “Comunicazioni e pubblicità” **mentre nulla viene detto in merito ai tempi a disposizione dell'ANAC per esprimere il proprio parere.**

A cura di **Arch. Paolo Oreto**